



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le politiche dell'innovazione, il personale e la partecipazione

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.349, “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n.93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art.13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n.138, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 27 settembre 2019, n. 282, con il quale è stata emanata la Direttiva generale contenente le priorità politiche e gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2020 ed il triennio 2020-2022;

VISTO che la Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare annovera, tra le proprie funzioni i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA l’istanza, sottoscritta dal sig. Nicodemo De Franco, che si dichiara legale rappresentante dell’Associazione denominata “*Associazione Guardie Ambientali d’Italia GADIT - Sezione Roma sud*” acquisita al prot.20700/MATTM del 24 marzo 2020 tesa ad ottenere l’individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge n.349/86;

CONSIDERATO che l’istanza risulta presentata da una sezione territoriale dell’associazione denominata “*Associazione Guardie Ambientali d’Italia – GADIT*” con sede in Montopoli di Sabina (RI) via Colonna n. 66, la quale è **già individuata** quale associazione di protezione ambientale ai sensi dall’art. 13 della Legge n. 349/1986 e conseguentemente regolarmente iscritta nell’Elenco delle associazioni riconosciute, pubblicato sul sito istituzionale di questo Dicastero;

TENUTO CONTO che lo stesso istante, nella persona del sig. Nicodemo De Franco, ammette tale dato e che ciò di per sé rende l’istanza irricevibile;

TENUTO CONTO che anche lo statuto allegato risulta essere quello dell’associazione denominata “*Associazione Guardie Ambientali d’Italia – GADIT*” con sede in Montopoli di Sabina (RI) via Colonna n. 66, a cui è stato aggiunto, successivamente alle norme finali, l’art.27bis che lo formalizza come parte integrante dell’atto costitutivo della sede territoriale denominata “*GADIT - Roma Sud*”;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l’individuazione di un’Associazione di protezione ambientale, la presenza “*in almeno cinque regioni*” ed un’attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la “*continuità e rilevanza esterna*” in almeno le medesime cinque regioni, in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l’istanza;

CONSIDERATO che nella documentazione prodotta l’Associazione dichiara presenza esclusivamente nella regione Lazio e, quindi, tale dato a priori non soddisfa il requisito fondamentale concernente la presenza “*in almeno cinque regioni*” richiesto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la succitata istanza è pervenuta in carenza di un corretto utilizzo della modulistica, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nonché in mancanza della necessaria documentazione a supporto;

CONSIDERATO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

RITENUTO che l'Associazione denominata "*Associazione Guardie Ambientali d'Italia GADIT - Sezione Roma sud*", dalle evidenze documentali prodotte, non soddisfa i requisiti fondamentali richiesti dal citato art.13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986 n.349;

RAVVISATA la manifesta inammissibilità della succitata istanza rivolta ad ottenere il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi della sopracitata normativa;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

DECRETA

l'archiviazione dell'istanza di riconoscimento, datata 10 aprile 2019, presentata dall'Associazione denominata "*Associazione Guardie Ambientali d'Italia GADIT - Sezione Roma sud*", con sede legale in Roma, Via Tuscolana n.71, in quanto manifestamente inammissibile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà notificato all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*